



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**OGGETTO:** Avvio del procedimento di segnalazione al Tribunale competente delle società obbligate alla nomina dell'organo di controllo/revisore ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile

### I L C O N S E R V A T O R E

- visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;
- visto l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993);
- vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
- visto l'articolo 2477 del codice civile, modificato dall'art. 379 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), che prevede l'obbligo della nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico – o del revisore qualora la società rientri in almeno uno dei casi indicati:
  - a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;
- considerato che dalle verifiche effettuate dall'ufficio registro imprese sui dati di bilancio relativi agli esercizi 2021 e 2022 risultano numerose società che incorrono nell'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ma non risulta l'iscrizione dello stesso al Registro Imprese;
- considerato che l'art. 2477 del codice civile al quinto comma prevede che: "L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese";
- considerata la necessità di comunicare alle società interessate l'avvio del procedimento di segnalazione al Tribunale delle società inadempienti all'obbligo di nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 del codice civile con mezzi idonei, contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la razionalizzazione dei costi per l'amministrazione, evitando sprechi inutili in termini di spesa e di tempo;



- considerato che il domicilio digitale (casella pec) iscritto nel Registro delle Imprese, confluendo anche nella banca dati "ini-pec", e rivestendo pertanto il carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione;
- considerata tuttavia la possibilità di rilevare per le società destinatarie un elevato numero di PEC "irregolari", che rende inadeguato ed antieconomico procedere ad altrettante comunicazioni di avvio del procedimento attraverso modalità ordinarie quali l'invio di posta raccomandata;
- vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale on line è consultabile nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio dell'Umbria;

#### DETERMINA

1. di dare avvio al procedimento di segnalazione al Tribunale competente delle società obbligate alla nomina dell'organo di controllo/revisore ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile comprese nell'Allegato A che forma parte integrante del provvedimento;
2. di procedere, entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione per 60 giorni della presente determinazione all'Albo Camerale on-line, unitamente all'elenco delle società coinvolte comprese nell'Allegato A;
3. di considerare come effettuata la notifica a seguito di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Camerale on-line;
4. di inviare comunque tramite posta elettronica certificata alle società comprese nell'Allegato A la comunicazione di avvio del procedimento con invito a procedere quanto prima alla nomina dell'organo di controllo ed alla sua conseguente iscrizione al Registro Imprese entro sessanta giorni dalla data di notifica della comunicazione suddetta;
5. di trasmettere al tribunale competente l'elenco delle imprese che alla scadenza del termine di 60 giorni risulteranno ancora inadempienti all'obbligo di nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

IL CONSERVATORE

Dr.ssa Giuliana Piandoro

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*

*Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.*

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini di legge.